

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4290 del 24/07/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON UNIFICAZIONE E VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE NEL COMUNE DI CESENA (FC) IN LOC. PIEVESESTINA. DITTA: OROGEL SOC. COOP. AGRICOLA. PRATICA: FCPPA0550.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4461 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE) e la d.G.R. 1195/2016;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

RICHIAMATE le seguenti determine di concessione in capo a OROGEL Soc. Coop. Agricola, c.f. 00800010407:

- Det. n. 13772/2007 (codice pratica **FCPPA0550**) con cui è stata assentita la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite 10 pozzi per uso industriale in località Pievesestina nel Comune di Cesena, per una portata massima pari a 181 l/s ed un volume complessivo pari a 1.097.000 mc/anno;
- Det. n. 9298/2015 (codice pratica **FCPPA3019**) con cui è stata assentita la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite 2 pozzi per uso industriale in località Pievesestina nel Comune di Cesena, per una portata massima pari a 50 l/s ed un volume complessivo pari a 300.000 mc/anno;

- Det. n. 9300/2015 (codice pratica **FC15A0006**) con cui è stata assentita la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite 2 pozzi per uso industriale in località Pievesestina nel Comune di Cesena, per una portata massima pari a 50 l/s ed un volume complessivo pari a 300.000 mc/anno;

PRESO ATTO, in merito alla concessione codice pratica **FCPPA0550**:

- che con DGR n. 1897/2007 si è conclusa con esito positivo la valutazione di impatto ambientale, con approvazione del Rapporto Ambientale nella seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17/09/2007;
- che l’ottemperanza delle prescrizioni dettate nel Rapporto Ambientale è stata documentata dal concessionario con Prot. 28/05/2025.0099119.E;
- che con Det. 6198/2014 è stata assentita la variante non sostanziale per la sostituzione del pozzo avente codice risorsa FCA10538, ai sensi dell’art.31 del RR 41/2001;
- che con Det. 3696/2015 è stata assentita la variante non sostanziale per la sostituzione dei pozzi aventi codici risorsa FCA9038, FCA10522, FCA3659, ai sensi dell’art.31 del RR 41/2001;
- che con istanza assunta al prot. n. 859276 del 03/12/2015 è stato richiesto il rinnovo di concessione di derivazione senza varianti per il prelievo di acque pubbliche sotterranee per uso industriale tramite 10 pozzi le cui caratteristiche sono dettagliate in Tabella 1, per una portata massima pari a 181 l/s ed un volume complessivo pari a 1.097.000 mc/anno:

Tabella 1 - FCPPA0550				
Denominazione pozzo	Prof. (m)	Corpo idrico	Coordinate UTM-RER	Catasto (Cesena (FC))
Pozzo 1 ORO1 Depuratore 1 - FCA9039	170	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.564 Y:895.997	Foglio 76 Mapp. 13
Pozzo 2 ORO1 Depuratore 2 - FCA9040	170	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.577 Y:896.028	Foglio 76 Mapp. 13
Pozzo 3 ORO1 Cellone 1 - FCA9041	115	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.481 Y:896.038	Foglio 76 Mapp. 13

Pozzo 4 ORO1 Depuratore 3 - FCA10522	72	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.568 Y:896.189	Foglio 76 Mapp.1401
Pozzo 5 ORO1 Semedoro - FCA9038	83	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.490 Y:895.770	Foglio 76 Mapp. 13
Pozzo 6 ORO1 Cellone 2 - FCA3659	93	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.579 Y:896.116	Foglio 76 Mapp. 1123
Pozzo 7 ORO1 FCA10538	120	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.394 Y:896.035	Foglio 76 Mapp. 1267
Pozzo 1 ORO2 FCA 8944	128	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.352 Y:896.034	Foglio 75 Mapp.16
Pozzo 3 ORO2 FCA10524	164	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.241 Y:895.769	Foglio 75 Mapp.332
Pozzo 4 ORO2 FCA10523	140	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.286 Y:895.994	Foglio 75 Mapp.176

- che con istanza assunta al prot. n. 169083/2022 è stata presentata istanza di variante non sostanziale per la sostituzione del pozzo avente codice risorsa FCA8944;

PRESO INOLTRE ATTO che, con istanza assunta al prot. n. PG/2024/0231118 del 20/12/2024, OROGEL Soc. Coop. Agricola, c.f. 00800010407, ha richiesto:

- il rinnovo di concessione di derivazione, codice pratica **FCPPA3019**, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite 2 pozzi per uso industriale aventi le caratteristiche indicate in Tabella 2, per una portata massima pari a 50 l/s ed un volume complessivo pari a 300.000 mc/anno:

Tabella 2 - FCPPA3019				
Pozzo 1 ORO3 FCA503	96	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.246 Y:895.665	Foglio 75 Mapp.734
Pozzo 2 ORO3 FCA1425	94	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.200 Y:895.551	Foglio 75 Mapp.646

- il rinnovo di concessione di derivazione codice pratica **FC15A0006**, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea tramite 2 pozzi per uso industriale aventi le caratteristiche indicate in Tabella 3, per una portata massima pari a 50 l/s ed un volume complessivo pari a 300.000 mc/anno:

Tabella 3 - FC15A0006				
Pozzo 9 ORO1 -	70	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.397 Y:896.149	Foglio 76 Mapp.315
Pozzo 10 ORO1 FCA2087	100	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.519 Y:896.114	Foglio 76 Mapp.315

- l'unificazione delle tre concessioni di derivazione codici pratica **FCPPA0550**, **FCPPA3019** e **FC15A0006**, afferenti a tre stabilimenti produttivi adiacenti denominati *Orogel 1 (ORO1)*, *Orogel 2 (ORO2)* e *Orogel 3 (ORO3)*, per il prelievo di acque pubbliche sotterranee tramite 14 pozzi ad uso industriale, aventi le caratteristiche citate nelle tabelle sopra riportate, per una portata massima complessiva pari a 256 l/s ed un volume annuo complessivamente prelevabile pari a 1.697.000 mc/anno;

PRESO INOLTRE ATTO:

- che l'unificazione dei procedimenti, richiesta con suddetta domanda registrata al prot. n. PG/2024/0231118 del 20/12/2024, si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n.88 del 09.04.2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che con Det. n. 5451 del 20 marzo 2025, la Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ha emanato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) che ha avuto esito positivo, escludendo il progetto dall'ulteriore procedura di VIA;
- che con istanza assunta al Prot. 28/05/2025.0099116.E OROGEL Soc. Coop. Agricola, c.f. 00800010407, ha richiesto la sostituzione del pozzo ammalorato avente codice risorsa FCA9040, prevedendo la riperforazione nelle immediate vicinanze di quello esistente e con le medesime caratteristiche;

RITENUTO che quanto richiesto con Prot. n. 169083/2022 (per la sostituzione del pozzo codice risorsa FCA8944) e Prot. n. 28/05/2025.0099116.E (sostituzione del pozzo codice risorsa FCA9040) si configura quale variante non sostanziale alla concessione in quanto la sostituzione dei pozzi esistenti non rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e non modifica i quantitativi di portata e volume assentiti, ai sensi dell'art. 31 del r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO CHE nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Esclusione”;
- che peraltro, così come specificato nelle indicazioni contenute nella DGR 1060/2023, la matrice del metodo ERA è costruita per dare una valutazione ex ante dell'impatto di un nuovo prelievo sul corpo idrico, mentre il prelievo esistente ha già prodotto i suoi effetti sullo stato del corpo idrico su cui insiste;
- che pertanto le risultanze del metodo ERA nel caso in questione di prelievo già in essere non rappresentano un elemento dirimente ai fini dell'assentibilità dello stesso, ma forniscono una indicazione nella direzione delle necessità di una particolare attenzione e cautela nel rilascio /rinnovo della concessione, che deve essere assistito da una serie di prescrizioni volte a

monitorare gli effetti del prelievo e a ridurne gli impatti che sono inserite nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, nell'ambito delle valutazioni condotte dalla Regione Emilia Romagna in sede di Screening e formalizzate con Det. n. 5451 del 20 marzo 2025, a supporto delle precedenti considerazioni emerge che, *“poichè le 3 concessioni risultano vigenti e attive, non si configura l'esclusione dell'opera di derivazione come sarebbe previsto nel caso si trattasse di una nuova derivazione (corpo idrico in stato quantitativo buono, condizione di criticità media e impatto della derivazione rilevante) e la derivazione risulta compatibile con il Piano di Gestione”*;

PRESO ATTO che l'azienda ha adottato misure di razionalizzazione dei consumi idrici attraverso:

- utilizzo di tecnologie avanzate nella scelta di sistemi di lavaggio del prodotto da trasformare;
- pre-pulizia e selezione del prodotto in campo, che consente una richiesta di lavaggio meno spinta rispetto all'ordinario;
- adozione di ugelli nelle lance di lavaggio a basso consumo, aumentando di contro la quantità di aria miscelata in pressione;
- utilizzo di acque provenienti dalle vasche di depurazione per eventuali lavaggi a cadenza periodica di macchine di servizio;
- installazione negli impianti frigoriferi di condensatori evaporativi che comportano una richiesta in termini percentuali di acqua inferiore alla media (dal 75 al 70% della richiesta totale) aumentando invece l'apporto del raffreddamento a carico dell'aria (dal 25 al 30%);
- impianto a ultrafiltrazione che ci consente di recuperare una percentuale di acqua per usi tecnologici (no contatto con prodotto/linee);

DATO ATTO:

- che con nota prot. n. PG/2025/0066470 del 08/04/2025 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;

- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti - ATESIR (PG/2025/0087937 del 03/05/2025);
- Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - AUSL (PG/2025/0087159 del 12/05/2025);
- Provincia di Forlì-Cesena (PG/2025/0085016 del 08/05/2025), che ha espresso tra l'altro, la non compatibilità con il PTCP di perforazioni ritenute “nuove” (sostituzioni pozzo in parte già autorizzate con DGR 6198/2014 e DGR 3696/2015 ed in parte pendenti) a meno di autorizzazione da parte del Servizio competente sulla materia, ai sensi dell'art. 28 del PTCP;

RITENUTO che il parere della Provincia di Forlì-Cesena Provincia di Forlì-Cesena, obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/2001, possa essere superato in base alle seguenti considerazioni:

- le richieste di sostituzione di pozzi esistenti e regolarmente concessi, in parte già autorizzate con DGR 6198/2014 e DGR 3696/2015, ed in parte ancora in attesa di autorizzazione (istanze Prot. n. 169083/2022 e Prot. n. 28/05/2025.0099116.E), sono assimilate a variante non sostanziale, prevedendo la medesima destinazione d'uso e la realizzazione nelle immediate vicinanze dei pozzi preesistenti, ai sensi dell'art. 31, r.r.41/2001;
- la sostituzione dei pozzi esistenti non rende necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e non modifica i quantitativi di portata e volume assentiti, ai sensi dell'art. 31 del r.r. 41/2001;

- la richiesta di concessione in oggetto è ritenuta compatibile con il Piano di Gestione sulla base anche delle considerazioni effettuate dalla Regione Emilia Romagna in sede di Screening e formalizzate in Det. n. 5451 del 20 marzo 2025;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 10/07/2025 la somma pari a 1.213,43 euro, ad integrazione dei seguenti depositi cauzionali già costituiti per le tre concessioni:
 - o 4.927,51 euro versati in data 07/11/2007 per la concessione FCPA0550;
 - o 2.100,60 euro versati in data 31/08/2015 per la concessione FC15A0006;
 - o 51,65 euro e 2.017,95 euro versati rispettivamente in data 07/08/2014 e 31/08/2015 per la concessione FCPA3019;

DATO ATTO che in data 04/06/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante e gli altri soggetti sottoposti a verifica antimafia hanno trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta al Prot. 28/05/2025.0099119.E;

RITENUTO:

- di poter accogliere l'istanza di unificazione delle concessioni FCPA0550, FCPA3019 e FC15A0006, essendo soddisfatte le condizioni previste all'art.5 comma 3 del r.r. 41/2001;
- di poter mantenere, a seguito di unificazione, il codice univoco FCPA0550 archiviando conseguentemente i codici pratica FCPA3019 e FC15A0006;

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione cod. pratica FCPPA0550;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a OROGEL Soc. Coop. Agricola, c.f. 00800010407, il rinnovo in variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, con unificazione delle tre concessioni di derivazione codici pratica FCPPA0550, FCPPA3019 e FC15A0006, afferenti a tre stabilimenti produttivi adiacenti denominati *Orogel 1 (ORO1)*, *Orogel 2 (ORO2)* e *Orogel 3 (ORO3)*, per il prelievo di acque pubbliche sotterranee tramite **14 pozzi ad uso industriale**, aventi le caratteristiche riportate nella tabella seguente, per una portata massima complessiva pari a **256 l/s** ed un volume annuo complessivamente prelevabile pari a **1.697.000 mc/anno**:

Denominazione pozzo	Prof. (m)	Corpo idrico	Coordinate UTM-RER	Catasto (Cesena (FC))
Pozzo 1 ORO1 Depuratore 1 - FCA9039	170	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.564 Y:895.997	Foglio 76 Mapp. 13
Pozzo 2 ORO1 Depuratore 2 - FCA9040	170	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.577 Y:896.028	Foglio 76 Mapp. 13
Pozzo 3 ORO1 Cellone 1 - FCA9041	115	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.481 Y:896.038	Foglio 76 Mapp. 13
Pozzo 4 ORO1 Depuratore 3 - FCA10522	72	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.568 Y:896.189	Foglio 76 Mapp.1401
Pozzo 5 ORO1 Semedoro - FCA9038	83	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.490 Y:895.770	Foglio 76 Mapp. 13
Pozzo 6 ORO1 Cellone 2 - FCA3659	93	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.579 Y:896.116	Foglio 76 Mapp. 1123
Pozzo 7 ORO1 FCA10538	120	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.394 Y:896.035	Foglio 76 Mapp. 1267
Pozzo 1 ORO2 FCA 8944	128	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.352 Y:896.034	Foglio 75 Mapp.16
Pozzo 3 ORO2 FCA10524	164	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.241 Y:895.769	Foglio 75 Mapp.332
Pozzo 4 ORO2 FCA10523	140	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.286 Y:895.994	Foglio 75 Mapp.176

Pozzo 1 ORO3 FCA503	96	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.246 Y:895.665	Foglio 75 Mapp.734
Pozzo 2 ORO3 FCA1425	94	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.200 Y:895.551	Foglio 75 Mapp.646
Pozzo 9 ORO1 -	70	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.397 Y:896.149	Foglio 76 Mapp.315
Pozzo 10 ORO1 FCA2087	100	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.519 Y:896.114	Foglio 76 Mapp.315

2. di stabilire di poter mantenere, a seguito di unificazione, il codice univoco FCPPA0550 archiviando conseguentemente i codici pratica FCPPA3019 e FC15A0006;
3. di autorizzare in variante non sostanziale la perforazione di due nuovi pozzi in sostituzione dei due ammalorati aventi codice risorsa FCA8944 e FCA9040, stabilendo che le nuove perforazioni siano effettuate nelle immediate vicinanze dei pozzi da tombare, mantenendo le stesse caratteristiche tecniche e di utilizzo, nel rispetto dell'art. 31 del r.r. 41/2001;
4. di stabilire che i lavori di perforazione debbano essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui all'art. 3 "Prescrizioni per la perforazione" del disciplinare allegato alla presente determinazione;
5. di stabilire che i lavori di tombamento dei pozzi da sostituire debbano avvenire entro 6 mesi dalla notifica del presente atto con le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato disciplinare e che le avvenute operazioni siano comprovate mediante report fotografico e dichiarazione di atto notorio da produrre alla Scrivente nel medesimo termine;
6. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2029 e che l'eventuale rinnovo della stessa è subordinato anche all'esito degli approfondimenti conoscitivi derivanti dai monitoraggi annuali, delle azioni e delle valutazioni posti in capo al concessionario e di cui all'allegato disciplinare di concessione, art. 8;

7. di dare atto che la concessione potrà essere revocata qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica e per esigenze di interesse generale;
8. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 22/07/2025, registrato al prot. 23/07/2025.0133368.E;
9. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 10.311,14 euro;
10. di dare atto che è stato integrato il deposito cauzionale nella misura di 1.213,43 euro;
11. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
12. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
13. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
15. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

16. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto e al suo disciplinare allegato, comportano la decadenza dalla concessione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49 del RR 41/2001;
17. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a OROGEL Soc. Coop. Agricola, c.f. 00800010407 (cod. pratica FCPPA0550).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Il prelievo avviene mediante **14 pozzi** situati nel Comune di Cesena (FC) in loc. Pievesestina presso tre stabilimenti produttivi adiacenti denominati *Oroge1 1 (ORO1)*, *Oroge1 2 (ORO2)* e *Oroge1 3 (ORO3)*, aventi le caratteristiche riportate nella tabella seguente:

Denominazione pozzo	Prof. (m)	Corpo idrico	Coordinate UTM-RER	Catasto (Cesena (FC))	Diametro tubo mandata (mm)	Potenza pompa (KW)	Portata max (l/s)
Pozzo 1 ORO1 Depuratore 1 - FCA9039	170	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.564 Y:895.997	Foglio 76 Mapp. 13	114	15	20
Pozzo 2 ORO1 Depuratore 2 - FCA9040	170	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.577 Y:896.028	Foglio 76 Mapp. 13	89	15	20
Pozzo 3 ORO1 Cellone 1 - FCA9041	115	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.481 Y:896.038	Foglio 76 Mapp. 13	114	15	20
Pozzo 4 ORO1 Depuratore 3 - FCA10522	72	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.568 Y:896.189	Foglio 76 Mapp.1401	114	15	20
Pozzo 5 ORO1 Semedoro - FCA9038	83	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.490 Y:895.770	Foglio 76 Mapp. 13	114	15	20
Pozzo 6 ORO1 Cellone 2 - FCA3659	93	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.579 Y:896.116	Foglio 76 Mapp. 1123	114	15	20
Pozzo 7 ORO1 FCA10538	120	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.394 Y:896.035	Foglio 76 Mapp. 1267	89	15	20
Pozzo 1 ORO2 FCA 8944	128	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.352 Y:896.034	Foglio 75 Mapp.16	114	15	20
Pozzo 3 ORO2 FCA10524	164	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.241 Y:895.769	Foglio 75 Mapp.332	114	15	20
Pozzo 4 ORO2 FCA10523	140	Conoide Savio - conf. inferiore Codice: 2550ER-DQ2-CCI	X:757.286 Y:895.994	Foglio 75 Mapp.176	89	15	20
Pozzo 1 ORO3 FCA503	96	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.246 Y:895.665	Foglio 75 Mapp.734	114	15	14

Pozzo 2 ORO3 FCA1425	94	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.200 Y:895.551	Foglio 75 Mapp.646	114	15	14
Pozzo 9 ORO1 -	70	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.397 Y:896.149	Foglio 76 Mapp.315	114	15	14
Pozzo 10 ORO1 FCA2087	100	Conoide Savio - conf. superiore Codice: 0550ER-DQ2-CCS	X:757.519 Y:896.114	Foglio 76 Mapp.315	114	15	14

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per:
 - lavaggio, scottatura e raffreddamento del prodotto;
 - sanificazione e lavaggio dei macchinari;
 - raffreddamento dei condensatori evaporativi del sistema.
- Il prelievo di risorsa idrica è assentito complessivamente per una portata massima di esercizio pari a **256 l/s** e nel limite di volume massimo pari a **1.697.000 mc/annui**.

ARTICOLO 3 – PRESCRIZIONI PER LE PERFORAZIONI SOSTITUTIVE

- Durata** – L'autorizzazione alla perforazione dei pozzi FCA8944 e FCA9040 da sostituire è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.
- Comunicazione di inizio lavori** – L'interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con anticipo di almeno 10 giorni la data di inizio dei lavori di perforazione.
- Relazione di fine lavori** – L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione in cui indicare:
 - l'esatta localizzazione della perforazione, che dovrà essere in stretta prossimità dei pozzi esistenti e presentare le medesime caratteristiche;
 - la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità dei pozzi, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione dei pozzi;

- la stratigrafia dei terreni attraversati;
 - la tipologia e le caratteristiche tecniche delle pompe che si prevede di installare;
 - il tipo di falda captata;
 - le modalità di effettuazione ed i risultati di una prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell’acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell’area di influenza della prova;
 - il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.
4. Ogni **variante** a quanto espressamente autorizzato deve essere previamente comunicata ed autorizzata da questa Agenzia.
 5. **Comunicazioni all’ISPRA** L’interessato è tenuto a comunicare all’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione), pena l’irrogazione di sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1–3, l. 464/1984. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito <http://www.isprambiente.gov.it>
 6. **Caratteristiche dei pozzi** – L’autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 2 pozzi FCA8944 e FCA9040 aventi rispettivamente profondità di m 128 e m 170, tubazioni del diametro interno di mm 114 e 89, equipaggiati con elettropompa sommersa della potenza di kw 15, con parete filtrante alla profondità compresa tra m 114,00/117,00 e 161,00/164,00 dal piano di campagna. La portata nominale massima autorizzata per i singoli pozzi è pari a l/s 20.
 7. **Ubicazione** – Le perforazioni avranno luogo in Comune di Cesena (FC), località Pievesestina,

su terreno di proprietà del concessionario come di seguito censiti:

Denominazione pozzo	Coordinate UTM-RER	Catasto (Cesena (FC))
Pozzo 2 ORO1 Depuratore 2 - FCA9040	X:757.577 Y:896.028	Foglio 76 Mapp. 13
Pozzo 1 ORO2 FCA 8944	X:757.352 Y:896.034	Foglio 75 Mapp.16

8. **Modalità di perforazione** – Le perforazioni devono essere effettuate con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione della colonna per una profondità tale da garantire che non vi sia alcuna infiltrazione o nessuno scambio tra falde;
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
- sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
- inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;

- copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo.
9. **Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.
- I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.
- Le acque di risulta potranno essere scaricate :
- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete fognaria*”;
 - in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, “*Scarico in rete acque superficiali*”.
10. **Estrazione dell’acqua** – L’estrazione dell’acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell’emungimento.
11. **Impianto e tecnologie di perforazione** – Le perforazioni devono essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l’adozione di misure idonee a depurare l’acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione, per le verifiche del caso.
12. **Controlli** - Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 4 – PRESCRIZIONI PER IL TOMBAMENTO DELLE OPERE SOSTITUITE

Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza dei due pozzi è tenuto a comunicare questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:

- rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
- riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
- riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiacca di cemento da eseguirsi con pacher semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
- eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiacca cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
- riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).

Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza dei pozzi è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza dei pozzi.

Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di dieci giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 5 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito

istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

(<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari complessivamente a 10.311,14 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la

verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata presso ciascun punto di presa e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
- 7. Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Monitoraggi**
- Il concessionario è tenuto ad effettuare un monitoraggio periodico (almeno annuale, nel periodo primaverile) finalizzato all'implementazione del quadro conoscitivo relativo allo stato dei corpi idrici da cui si effettua il prelievo, con particolare attenzione alla rilevazione dei parametri "trend piezometrico" e "soggiacenza";
 - gli esiti dei monitoraggi annuali sopra descritti, nonché i dati di prelievo, devono essere riassunti e trasmessi all'Amministrazione concedente alla scadenza della presente concessione o in allegato all'eventuale istanza di rinnovo della concessione stessa, unitamente ad una relazione valutativa degli stessi a firma di un geologo o altro tecnico iscritto all'Albo o all'Ordine e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia

dei monitoraggi realizzati. All'atto di un eventuale rinnovo, la concessione sarà rivalutata anche sulla scorta dell'andamento dei monitoraggi e dei dati di prelievo nel corso della stessa.

10. Azioni di risparmio della risorsa – E' fatto obbligo al concessionario di mettere in atto strategie utili ad ottenere il risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa idrica demaniale, fornendone idonea e documentata attestazione al termine del periodo di durata della concessione, necessaria ai fini di un eventuale rinnovo.

11. Valutazione di progressiva riduzione del prelievo – Prima di richiedere un eventuale rinnovo del titolo, il concessionario deve prendere in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora siano disponibili nell'area fonti alternative. Alla presentazione dell'istanza di rinnovo il concessionario dovrà motivare la necessità di proseguire nell'utilizzo della risorsa idrica sotterranea per la totalità del volume concesso o per quota parte dello stesso.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione.

1. **L'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna - AUSL**, con nota assunta al prot. PG/2025/0087159 del 12/05/2025, ha espresso parere favorevole condizionato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la parte superficiale di ogni pozzo dovrà essere contenuta in una apposita cabina in uso esclusivo, accessibile al solo personale addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente sopra suolo in relazione alle possibilità tecniche. Tale cabina deve comunque avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso e libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione, essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul

pavimento e da infiltrazioni d'acqua dalle pareti e dalla copertura; le aperture, infine, devono essere protette con reti a maglia fine;

- in alternativa ogni pozzo può essere provvisto di un avanpozzo con un bordo rialzato rispetto al piano campagna tale da non consentire infiltrazioni di acque meteoriche, protetto da una platea impermeabile circostante di almeno m 0,50 di larghezza e da una copertura metallica. L'avanpozzo dovrà essere chiuso con lucchetto;
- la testata di ogni pozzo dovrà essere provvista di una chiusura, dotata di foro munito di un tappo filettato, atta alla introduzione di una sordina per l'effettuazione della misura di livello e per il prelievo diretto di campioni oppure di un rubinetto flambabile idoneo per prelievi, un cartellino riportante la denominazione e la codifica del pozzo e dovrà essere chiuso con lucchetto.

2. L'**Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti - ATESIR**, con nota assunta al prot. PG/2025/0087937 del 03/05/2025, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la durata di concessione non deve essere superiore a 10 anni, in relazione al progressivo mutamento delle condizioni climatiche e, quindi, dei relativi impatti sulla disponibilità di risorsa rinnovabile, che fanno paventare possibili future criticità per gli approvvigionamenti idropotabili;
- il concessionario è tenuto a trasmettere ad Arpae - Servizio Gestione Demanio Idrico (pec: dirgen@cert.arpa.emr.it) e ad ATERSIR (pec: dgatersir@pec.atersir.emr.it) i dati di prelievo nei singoli mesi e dai singoli pozzi per gli anni 2002-2024 e i dati piezometrici disponibili, possibilmente alla stessa scala temporale;
- si evidenzia l'opportunità di acquisire misure dei livelli di falda e di portata emunta ed eventualmente prevedere prove dirette di portata, che contribuiscano alla determinazione

dei parametri idrogeologici degli acquiferi interessati nell'ambito dello studio idrologico in fase di avviamento da parte di ARPAE e ATERSIR nella provincia di Forlì-Cesena;

3. La **Provincia di Forlì-Cesena**, con nota acquisita al prot. PG/2025/0085016 del 08/05/2025, ha espresso parere obbligatorio non vincolante specificando che:

- le risorse denominate *pozzo 4 ORO1, pozzo 5 ORO1, pozzo 6 ORO1, pozzo 7 ORO1, pozzo 9 ORO1, pozzo 10 ORO1*, essendo relative a “nuove perforazioni” devono essere considerate giuridicamente nuove e in quanto tali soggette al divieto previsto dal sopra richiamato art.28 del PTCP “non risultando preventivamente autorizzate all'emungimento, non possono essere ritenute conformi al PTCP, in quanto insistono su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei”;
- le risorse denominate *pozzo 1 ORO1, pozzo 2 ORO1, pozzo 3 ORO1, pozzo 1 ORO2, pozzo 3 ORO2, pozzo 4 ORO2, pozzo 1 ORO3 e pozzo 2 ORO3*, sono ritenute conformi ai disposti del PTCP, a condizione che venga rispettata la seguente prescrizione: *l'emungimento di acqua dai pozzi esistenti sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero la rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, e l'intrusione di acque salate o inquinate*;

Si rileva inoltre che:

- *parte dell'area interessata dai punti di prelievo è percorsa da “siepi” tutelate dall'art. 10 “sistema forestale e boschivo” del PTCP, per cui l'utilizzo delle risorse, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti: in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo*;
- *l'area di intervento è attraversata da un tracciato di viabilità storica tutelata dalle norme del PTCP art.24A “Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica” pertanto si*

ritiene necessario specificare che per la manutenzione degli impianti, si debbano evitare alterazioni significative della riconoscibilità del tracciato storico tutelato e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

ARTICOLO 10 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 11 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 12 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai

sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 14 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 15 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.